

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Mantova – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
 Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) Dott. Alessandra Venturini | - Presidente- |
| 2) Dott. Michele Stagno | - Giudice.- |
| 3) Dott. Valeria Monti | - Giudice rel - |
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 222 del Ruolo Generale degli Affari Civili
 Contenziosi dell'anno 2020 , avente ad oggetto: Attribuzione di quota di pensione
 vertente

TRA

SILVANA CERRATO CRRSVN38C67F335M rappresentata e difesa,
 giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. QUADRELLI ANGELA, presso cui
 elett. domicilia in Suzzara (MN) alla Piazza Castello n.24

RICORRENTE

E

TIZIANA TORRIGLIA TRRTZN63D52A182M - rappresentata e
 difesa, giusta procura allegata alla comparsa, dall'avv.BASSO GIADA presso cui
 elettivamente domicilia in VIA DIIVNA PROVVIDENZA 122 18013 DIANO
 MARINA

RESISTENTE

NONCHÉ

INPS -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(c.f. 80078750587) con sede in Roma, in persona del Presidente e legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Mantova, Viale Fiume n.
 3/5 – presso l'Ufficio Legale dell'Istituto stesso– e rappresentato e difeso
 dall'Avvocato Eugenia Savona, in virtù di procura generale alle liti allegata alla
 comparsa

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Ricorrente: *“previa dichiarazione di invalidità ed inefficacia della scrittura privata inviata via fax nel novembre 2008 dall’Avv. Basso all’Avv. Messori, accertarsi e dichiararsi il diritto alla reversibilità della pensione del deceduto sig. Damiani Ferruccio, in favore della prima moglie sig.ra Silvana Cerrato nella quota che l’Ill.mo Tribunale vorrà destinare alla medesima; - obbligarsi, per l’effetto di quanto sopra l’INPS a corrispondere alla signora Silvana Cerrato la quota della reversibilità della pensione del deceduto signor Damiani dal mese successivo al decesso di quest’ultimo; - Con vittoria di spese diritti ed onorari.”*

Resistente: *“- in via principale: rigettare la domanda della ricorrente, con ogni conseguenza a carico dell’INPS e, dunque, con condanna dell’Ente medesimo al ripristino del versamento dei ratei pensionistici di reversibilità dalla data dell’intervenuta sospensione in poi, oltre interessi di legge, in favore della Sig.ra TORRIGLIA Tiziana; - in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento del diritto ad una quota della pensione di reversibilità in capo alla ricorrente: individuarsi la quota di pensione in favore della Sig.ra TORRIGLIA Tiziana in misura prevalente ed in ragione delle emergenze esposte in narrativa, con ogni conseguenza a carico dell’INPS; - in ogni caso: con il favore delle spese e competenze di giudizio.”*

Resistente Inps: *“chiede che l’eventuale obbligo dell’Istituto di pagare una quota parte della pensione di reversibilità direttamente al coniuge divorziato, ex art. 9, comma 3, della legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/84, sia disposto a decorrere dalla data dell’emanando provvedimento e non da data anteriore”.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato in data 14.1.2020, Cerrato Silvana ha convenuto in giudizio Torriglia Tiziana e l’INPS di Mantova, in persona del l.r.p.t., al fine di veder accertato e dichiarato il proprio diritto alla reversibilità della pensione dell’ex coniuge deceduto, Damiani Ferruccio, obbligandosi, per l’effetto, l’INPS a corrisponderle la quota della reversibilità della pensione a lei spettante dal mese successivo al decesso dell’ex coniuge.

Si è costituita in giudizio la convenuta Torriglia Tiziana chiedendo il rigetto della domanda, in quanto la ricorrente al tempo della morte di Damiani Ferruccio, suo ex marito, non percepiva alcun assegno divorzile per sua rinuncia scritta, del mese di

novembre 2008, tempo a partire dal quale ella non ha mai più percepito l'assegno divorzile.

Si è costituita altresì l'INPS, rimettendosi a giustizia e facendo presente di avere versato a Torriglia Tiziana la quota spettante a titolo di reversibilità del trattamento pensionistico di cui godeva il Damiani – quota pari, da ultimo, ad € 522,42 – sino al mese di novembre 2018, e chiedendo pertanto che l'eventuale obbligo dell'Istituto di pagare una quota parte della pensione di reversibilità direttamente al coniuge divorziato, ex art. 9, comma 3, della legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/84, sia disposto a decorrere dalla data dell'emanando provvedimento e non da data anteriore.

Le parti non hanno chiesto l'assunzione di prove costituenti e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.10.2020, svoltasi mediante trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente è bene chiarire che il rito applicabile al caso in esame è quello camerale. Osserva il collegio che è ormai pacifico che il procedimento in camera di consiglio non sia tipico della volontaria giurisdizione: esistono, invero, fattispecie normative (come l'impugnazione degli atti del Consiglio dell'ordine degli Psicologi) che sono caratterizzate dalla contrapposizione di parti e dalla lesione o minaccia di un diritto soggettivo e che vengono trattate con il rito camerale, che assicura una definizione più sollecita della controversia.

Il riconoscimento al coniuge superstite di una quota della pensione di reversibilità di cui all'art. 9, 4° co., L. 898/70, viene pacificamente trattato con il rito camerale, per una forma di assimilazione processuale al rito previsto nello stesso articolo per la modifica delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio, pur essendo per esso espressamente prevista la decisione con sentenza.

Nel merito, la domanda è infondata.

Il diritto dell'ex coniuge divorziato a pretendere la pensione di reversibilità (o una parte di essa, in caso di concorso con il coniuge successivo) a seguito del decesso dell'ex coniuge, è previsto nel caso in cui il coniuge divorziato sia percettore di assegno divorzile periodico al momento del decesso. In particolare è stato chiarito, anche di recente, che ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti

civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della l. n. 898 del 1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge (*Sez. U - , Sentenza n. 22434 del 24/09/2018*).

Ciò posto, la stessa ricorrente precisa che successivamente alla sentenza di divorzio n.2925 del 13.9.1998 del Tribunale di Torino, che stabiliva l'obbligo a carico del marito di pagamento periodico dell'assegno divorzile in favore dell'odierna ricorrente, la stessa, per le sopravvenute difficoltà economiche e di salute dell'obbligato, rinunciava a detto assegno. Tale circostanza viene confermata dalla scrittura privata prodotta da parte resistente di cui al doc.1, dalla quale si ricava che detta rinuncia avveniva in data 6.11.2008. Detta data peraltro è contestata dalla ricorrente, la quale colloca invece l'avvenuta rinuncia all'assegno divorzile nell'anno precedente (nel 2007). L'ulteriore documentazione prodotta, dalla stessa ricorrente, corrobora tuttavia la tesi della resistente circa la data di avvenuta rinuncia. In particolare dalla lettera di richiesta di rinuncia all'assegno inoltrata dal difensore di Damiani Ferruccio del 25.9.2008 e di cui al doc. 3 di parte ricorrente, si evince chiaramente che nel 2007 non era ancora intervenuta alcuna rinuncia. In ogni caso, a prescindere dalla data in cui tale rinuncia è avvenuta, è dato non contestato tra le parti che Cerrato Silvana abbia, con atto privato, rinunciato al proprio diritto e che successivamente a detta rinuncia, nonostante le richieste di ripristino del contributo economico da parte della ricorrente (cfr. doc. 4), non sia stato versato più alcun assegno.

Posto quindi che vi è stato un atto di rinuncia da parte del coniuge titolare dell'assegno divorzile, ciò che appare dirimente è capire se possa essere ritenuta valida la rinuncia all'assegno divorzile contenuta in un atto privato e, in caso di risposta affermativa, se tale rinuncia determini solo uno status di quiescenza del diritto – che potrebbe rivivere con la semplice richiesta del titolare- o di estinzione dello stesso.

Orbene, quanto alla validità di accordi stragiudiziali tra le parti aventi ad oggetto i diritti essenziali di natura economica nascenti in occasione della separazione e del divorzio , secondo un orientamento maggioritario, a cui si ritiene di dover dare continuità, deve ritenersi che detti tipi di accordi, in vista della separazione e del divorzio, siano nulli.

La ragione della previsione di una così grave sanzione è da rintracciarsi nel principio di indisponibilità dello status delle persone. Si ritiene infatti che tali accordi, senza l'opportuno vaglio giurisdizionale, costituiscano determinazioni idonee a condizionare il consenso allo scioglimento del matrimonio.

Ciò è stato confermato dalla Corte di Cassazione (recentemente, ad esempio, con la sentenza numero 2224/2014), che ha precisato che gli accordi con i quali i coniugi fissano preventivamente il regime giuridico-patrimoniale che regolerà i loro rapporti in vista di un futuro ed eventuale divorzio devono ritenersi invalidi per illiceità della causa. Tanto chiarito, deve osservarsi che se l'indisponibilità dello status e quindi la necessità di non condizionare la volontà delle parti di addivenire al divorzio, giustifica la limitazione della libertà negoziale di queste ultime, lo stesso non può dirsi per l'ipotesi in cui gli accordi stragiudiziali tra le parti siano conclusi successivamente alla pronuncia della sentenza (nel caso di specie 20 anni dopo). In tal caso infatti non vi è alcuna ragione per la quale dover ritenere non valida e non vincolante la volontà manifestata dalle parti, trattandosi di espressione della libertà negoziale delle stesse.

La coerenza di una siffatta conclusione viene confermata da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (*Sez. 6 penale- , Sentenza n. 36392 del 04/06/2019*), che pur intervenendo in una fattispecie completamente diversa, ovvero in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, rilevante ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt.12-sexies legge 1 dicembre 1970, n.898 e 570 cod.pen., ha precisato che che gli accordi transattivi contenenti pattuizioni patrimoniali relative alla regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi (nella fattispecie assegno divorzile) conclusi in sede stragiudiziale, di per sé non sono contrari all'ordine pubblico e sono autonomamente efficaci a produrre effetti obbligatori.

Ne deriva che il diritto all'assegno divorzile non è di per sé un diritto indisponibile e al pari di tutti i diritti disponibili può essere oggetto di rinuncia da parte del titolare – purché, come visto, non stragiudizialmente in vista della pronuncia sul divorzio - .

Sicché trattandosi di un diritto disponibile, non vi è ragione per sostenere che il sol fatto che il riconoscimento di tale diritto sia contenuto in una sentenza debba limitarne l'esercizio, escludendo o comunque limitando la possibilità di potervi rinunciare. La rinuncia al diritto è infatti pur sempre una forma di esercizio dello stesso.

Contrariamente si dovrebbe sostenere che il titolare del diritto per potervi legittimamente rinunciare dovrebbe proporre una domanda giudiziale di modifica delle statuizioni rese in sede di divorzio con contenuto a sé sfavorevole.

Alla luce di tutte le su riportate considerazioni, non vi sono motivi per ritenere non valida la scrittura privata stipulata tra le parti contenente la rinuncia della ricorrente al diritto alla percezione dell'assegno divorzile.

Tanto chiarito, avendo la ricorrente espressamente dichiarato nelle suddetta scrittura di rinunciare al proprio diritto, l'effetto da ricondurre a tale manifestazione di volontà non può che essere quello estintivo, ovvero quello tipico di ogni atto di rinuncia, per cui appare irrilevante qualsiasi successiva richiesta di ripristino del pagamento.

Pertanto, nessun diritto alla reversibilità della pensione dell'ex coniuge deceduto, Damiani Ferruccio, può essere riconosciuto alla ricorrente.

In considerazione delle ragioni della decisione, fondate su questioni giuridiche nuove e controverse, si reputa equo compensare per intero le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione eccezione disattesa:

- 1) rigetta la domanda di corresponsione di quota della pensione di reversibilità di Damiani Ferruccio, proposta da Cerrato Silvana nei confronti dell'INPS e di Torriglia Tiziana;
- 2) per l'effetto, ordina all'INPS di corrispondere per il futuro per intero a Torriglia Tiziana la suddetta pensione di reversibilità;
- 3) ordina all'INPS di corrispondere a Torriglia Tiziana l'intero ammontare dei ratei di pensione accantonati da dicembre 2018, maggiorati di interessi legali dal momento di ogni singolo accantonamento mensile sino al saldo;
- 4) spese di causa compensate tra tutte le parti.

Dichiara il presente provvedimento immediatamente efficace

Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 29/10/2020

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Valeria Monti

IL PRESIDENTE

Dott.Alessandra Venturini